

Cass. civ. sez. III del 11 luglio 2017 n. 17058

3. Il terzo motivo del ricorso principale.

3.1. Anche col terzo motivo (riferibile al solo FP) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia affetta sia dal vizio di violazione di legge (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 147, 2043, 2059, 2056, 1226 c.c.); sia dal vizio di omesso esame del fatto decisivo.

Deduce che la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non provato il danno non patrimoniale da lui patito, e consistito nella sofferenza provata per la malattia del figlio.

Il ricorrente deduce di avere ritualmente formulato la relativa domanda; e che il danno morale patito dal congiunto del macroleso si doveva nella specie ritenere provato sulla base del notorio e delle presunzioni semplici, considerato che:

- la vittima era minorenne;
- conviveva col padre;
- era stata in coma ed in pericolo di vita;
- era guarita con consistenti postumi permanenti.

2.1. Nella parte in cui lamenta il vizio di violazione di legge il motivo è infondato, in quanto lo stabilire se esista o non esista la prova di un danno non patrimoniale non è una valutazione in diritto, ma un accertamento di fatto.

2.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo il motivo è fondato.

La Corte d'appello, accogliendo il gravame proposto dalla società M ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accordato a FP il risarcimento del danno non patrimoniale. Ha motivato tale decisione affermando che FP non avesse "in alcun modo fornito prova in ordine ai danni di diversa natura" rispetto a quello patrimoniale, consistito nel danneggiamento del motociclo di sua proprietà.

2.3. FP aveva domandato con l'atto introduttivo del giudizio il risarcimento del danno non patrimoniale da lui personalmente sofferto, in conseguenza del ferimento e del ricovero del proprio figlio minorenne.

La sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002).

Un pregiudizio di questo tipo, consistendo in un moto dell'animo, ben difficilmente potrà essere provato in concreto con le prove c.d. storiche, per l'ovvia ragione che solo in interiore homine habitat veritas. L'esistenza del danno in esame, pertanto, di norma non potrà che avvenire con ricorso alle c.d. prove critiche, prima fra tutte la prova presuntiva (art. 2727 c.c.).

Il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare l'esistenza d'un danno non patrimoniale consistito nella sofferenza interiore non può certo ridursi ad un acritico automatismo, per cui provata l'esistenza della lesione personale, se ne debba inferire automaticamente l'esistenza d'un danno morale in capo ai prossimi congiunti della vittima primaria.

Tuttavia, se da un lato la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa deve pur sempre essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento.

La prova presuntiva, infatti, in null'altro consiste se non in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignorati.

Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, quel ragionamento il giudice deve comunque farlo: vuoi per trarne la prova che cerca; vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato.

Nel caso oggi in esame, nel corso del giudizio di merito non erano in contestazione, ovvero erano state debitamente provate, le seguenti circostanze:

- che la vittima fosse minorenni;
- che la vittima fu ricoverata in ospedale;
- che la vittima patì lesioni non lievi (invalidità permanente del 25%);
- che la vittima patì un periodo di invalidità temporanea assoluta di oltre quattro mesi;
- che la vittima conviveva col padre.

Tali circostanze costituiscono altrettanti "fatti", ovviamente decisivi, che il giudice di merito non ha preso in considerazione, per trarne le debite conclusioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., circa la sussistenza del danno lamentato da FP.

La gravità delle lesioni patite dal minore, ed il rapporto di parentela tra questi e il padre FP, costituivano infatti elementi (probabilmente gli unici elementi) dai quali desumere secondo l'id quod plerumque accidit la circostanza che il padre della vittima si mise in allarme per la salute del figlio.

Sussiste, pertanto, sia l'omissione denunciata dal ricorrente, che la decisività dei fatti trascurati dalla Corte d'appello.